

INDICE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2
Art. 1 Campo di applicazione	2
Art. 2 Zone omogenee.....	2
Art. 3 Limiti acustici.....	4
Art. 3.1 Valori limite delle sorgenti sonore	4
Art. 3.2 Prescrizione per le sorgenti sonore	6
Art. 3.3 Zone particolari	7
Art. 3.4 Attività particolari.....	9
Art. 4 Prescrizioni per le zone confinanti.....	9
CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	11
Art. 5 Ambito di applicazione.....	11
Art. 6 Piani Urbanistici Attuativi	11
Art. 7 Documentazione previsionale di impatto acustico (Do.Im.A.)	12
Art. 8 Valutazione previsionale del clima acustico (Va.P.CA.)	15
Art. 9 Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici	18
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO.....	20
Art. 10 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici.....	20
Art. 11 Documentazione da allegare	20
CAPO IV - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	22
Art. 12 Prescrizioni e sanzioni	22
CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	23
Art. 13 Modalità di aggiornamento e/o modifica.....	23
CAPO VI – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	24
Art. 14 Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico	24
Art. 15 Piano di Risanamento Acustico – Formazione e contenuti.....	24
Art. 16 Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento.....	25
Art. 17 Piano di Risanamento Acustico per le imprese.....	25

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26/10/95 e della L.R 9 Maggio 2001 n. 15 “ Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Art. 2 Zone omogenee

Ai sensi dell’art. 6 della 447/95 il territorio del comune di Cesenatico è stato suddiviso in zone omogenee secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

CLASSE I*Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali ed aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II*Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III*Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,

Norme Tecniche di Attuazione

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV*Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V*Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni e le aree portuali.

CLASSE VI*Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

All'interno del territorio comunale non vi sono aree a cui è attribuita la Classe VI.

Sempre lo stesso decreto riporta i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento.

Art. 3 Limiti acustici**Art. 3.1 Valori limite delle sorgenti sonore**

L'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), della Legge n. 447 del 1995 riporta le definizioni dei valori limite:

Valore limite di emissione (tabella 1.1): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione si dividono in: valori limite assoluti (tabella 1.2) determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione (tabelle 1.3, 1.4): il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità (tabella 1.5): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Ai sensi della stessa legge (art. 3, comma 1, lettera a)) è di competenza dello Stato determinare questi valori.

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione dell'articolo 3 della stessa legge, determina questi valori riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio e riportati nelle seguenti tabelle.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.1 Valori limite di emissione. Leq in dB(A)

Norme Tecniche di Attuazione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti assoluti		Limiti differenziali	
		notturni	diurni	notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	40	50	3	5
II	Prevalentemente residenziale	45	55	3	5
III	Di tipo misto	50	60	3	5
IV	Di intensa attività umana	55	65	3	5
V	Prevalentemente industriale	60	70	3	5
VI	Esclusivamente industriale	70	70	-	-

Tabella 1.2 Valori limite assoluti e differenziali di immissione. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti ad un'ora	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	65	50
III Aree di tipo misto	70	55
IV Aree di intensa attività umana	75	60
V Aree prevalentemente industriali	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	80	75

Tabella 1.3 Valori di attenzione riferiti ad un'ora. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.4 Valori di attenzione riferiti all'intero periodo di riferimento. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.5 Valori di qualità. Leq in dB(A)

Art. 3.2 Prescrizione per le sorgenti sonore

L'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 447 del 1995 riporta le seguenti definizioni per quel che riguarda le sorgenti sonore:

Sorgenti sonore fisse:

gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili:

tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite definiti dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e fissati dal DPCM 14/11/97 in relazione alle classi di destinazione d'uso. Inoltre deve rispettare il limite massimo di livello sonoro equivalente proprio delle zone limitrofe misurato in prossimità dei recettori (ambienti abitativi, spazi utilizzati da persone o da comunità) e il criterio differenziale (questo criterio è misurato all'interno degli ambienti abitativi e si applica secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 14/11/97).

E' fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie appositamente regolamentate dal DPR n. 459 del 18/11/95 (Art. 3.2) e per le infrastrutture stradali regolamentate in seguito alla entrata in vigore dell'apposito decreto attuativo DPR 142/2004.

Per quel che riguarda le sorgenti sonore interne agli edifici, i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ci si attiene al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (Art. 9).

Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti ai limiti riportati nel D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Infine, per quel che riguarda la tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 3.3 Zone particolari

Aree ferroviarie

L'articolo 11, comma 1, della Legge n. 447 del 1995 prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgenti sonore relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario marittimo ed aereo.

Il DPR 18 novembre 1998 n. 459 stabilisce all'art. 3, comma 1 le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e dalle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. Le disposizioni del decreto si applicano sia alle infrastrutture esistenti che a quelle di nuova realizzazione. Per la classificazione acustica delle aree prospicienti alle ferrovie si utilizzano i seguenti criteri:

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di

- 250 metri per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina a all'infrastruttura, della larghezza di 100 metri denominata fascia A, la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 metri denominata fascia B.
- 250 metri per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di nuove strutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti previsti dalla zonizzazione acustica.

*Norme Tecniche di Attuazione*Aree di cava

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita come attività a carattere temporaneo.

Tale attività deve essere esercitata all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva definito dal P.A.E. vigente, in maniera più specifica, tale attività deve essere svolta all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 17/91, art.13, nonché dai relativi atti progettuali.

Può esservi comunque attività temporanea al di fuori dei comparti previsti dal P.A.E., tale attività deve essere però autorizzata ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E., limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

L'inserimento della zona in classe V è temporaneo ed è vigente solo nel caso in sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/94, oppure, in caso di assenza di tale autorizzazione, solo nel caso in cui siano stati emesse eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Una volta conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la classificazione acustica temporanea dell'area. Tale area andrà allora riclassificata sulla base della destinazione d'uso del territorio prevista dal P.R.G.

Aree militari

Ai sensi dell'art, 11 della Legge n. 447 del 1995, che prende in considerazione anche le aree militari, viene stabilito che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti partecipi di cui all'art, 3 della Legge 24 dicembre, n.898 e successive modificazioni”.

In seguito ad un'eventuale dismissione tali aree vengono classificate sulla base della destinazione d'uso prevista dal PRG.

Art. 3.4 Attività particolari

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna sulla base dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, ha emanato una direttiva (21/1/2002 n. 45) recante "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività" che fornisce indirizzi per le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di attività temporanea.

L'art. 2 definisce come attività temporanea "qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito".

Il Sindaco del Comune di Cesenatico ha emesso un'ordinanza (prot. N. 14.627 del 20/05/2009) in "materia di rumori e quiete pubblica" tenendo conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

Con tale ordinanza si vuole regolamentare alcune attività rumorose tra cui le seguenti:

- Impianti di diffusione sonora all'aperto;
- Cantieri edili;
- Manifestazioni, feste popolari, luna park e similari, attività sportive;
- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Esercizi alberghieri e campeggi;
- Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

Tutte le attività sopraelencate si devono attenere ai regolamenti e relative deroghe descritte nell'atto stesso, mentre le altre attività rumorose non comprese in tale elenco faranno riferimento al DGR n.45/2002.

Art. 4 Prescrizioni per le zone confinanti

La classificazione acustica divide il territorio in zone omogenee classificate in base alla destinazione d'uso.

Una volta fatta questa classificazione, considerando i confini di tali zone si possono verificare tre possibili situazioni:

Norme Tecniche di Attuazione

1. Situazione di compatibilità

I confini delle classe acustiche presentano una situazione di clima acustico attuale che rispetta i limiti di zona indicati nelle presenti norme tecniche e non differiscono di più di 5 dBA, è il caso, ad esempio, di una classe II che confina con una classe III. In questo caso non sono necessari interventi di risanamento.

2. Situazione di potenziale incompatibilità

I confini delle classi acustiche differiscono per più di 5 dBA, ad esempio una zona di classe III confinante con una di classe V e, comunque, in base alle misure effettuate, non viene rilevata una situazione di conflitto acustico, non risultano cioè superati i limiti assoluti di zona. Anche in questo caso non sono necessari interventi di risanamento ma si tratta comunque di aree potenzialmente problematiche e che vanno quindi sottoposte ad un periodico monitoraggio acustico. Potrebbe capitare infatti che un' eventuale modifica alle fonti di rumore presenti in una zona anche se tale da non oltrepassare i limiti della propria classe, causi un superamento dei limiti della classe confinante avente limiti più restrittivi. Se questo dovesse accadere, si renderà allora necessaria la predisposizione di un piano di risanamento acustico.

3. Situazione di incompatibilità

I confini delle classi acustiche non rispettano i limiti massimi previsti dalle rispettive classi acustiche; in questo caso è necessario un piano di risanamento acustico il quale deve individuare l'ambito territoriale interessato e tutte le strategie che dovranno essere messe in atto per riportare il clima acustico entro i limiti di legge.

In situazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle particolarmente protette ai sensi della tabella A del DPCM 14/11/97, senza aver provveduto alla realizzazione di opportune opere di mitigazione acustica.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 5 Ambito di applicazione

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente del Comune di Cesenatico sono disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.

Il PRG si attua per mezzo dei programmi pluriennali di attuazione pubblici e privati.

Si considerano Piani Urbanistici Attuativi i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero e i Programmi Integrati di Intervento, e ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Art. 6 Piani Urbanistici Attuativi

I Piani Attuativi devono, per evitare le situazioni di incompatibilità viste in precedenza, determinare una classificazione dell'area di interesse compatibile con quella della zonizzazione delle aree confinanti: tra le zone con classe acustica differenti, non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Per essere efficaci strumenti di prevenzione dal punto di vista acustico, i Piani Attuativi devono garantire che:

- all'interno dell'area di intervento (compreso il perimetro di quest'ultima) vengano rispettati i valori limite di cui al Capo I sulla base della zonizzazione acustica in seguito alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone confinanti il rispetto dei valori di cui al Capo I e in mancanza di questo, l'esecuzione di provvedimenti, interventi e opere in grado di garantire un clima acustico tale da essere conforme ai suddetti limiti.

Tali Piani devono contenere inoltre tutti quegli elementi necessari ad inserire l'area a cui si riferiscono, in una o più classi acustiche a seconda della destinazione d'uso specifica.

In seguito all'approvazione di tali Piani la zonizzazione acustica può essere aggiornata nel contesto interessato.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la “Documentazione di impatto acustico” o la “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” le quali dovranno attestare la conformità dei Piani a quanto riportato nel presente Capo II.. Devono essere infatti considerati gli effetti sul clima acustico dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani deve essere presa in considerazione la rumorosità dovuta alle strade sia esistenti che di progetto che di zone limitrofe.

Per garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, devono essere osservate, nella localizzazione di aree fruibili e di edifici, distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale; solo secondariamente, per far sì che vengano rispettati i limiti di zona, potranno essere proposti previsioni di strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a favore delle suddette aree.

L'assenza di “Documentazione di Impatto Acustico” o di “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”, nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà l'improcedibilità della domanda.

Art. 7 Documentazione previsionale di impatto acustico (Do.Im.A.)

La “Documentazione di Impatto Acustico”, redatta ai sensi del DGR 673/2004 da un tecnico competente in acustica, è un documento da allegare obbligatoriamente alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione ecc. delle seguenti attività:

- a) opere sottoposte alla V.I.A. e/o screening;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di origine animale;

Norme Tecniche di Attuazione

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati, e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi aree e magazzini di transito, attività di spedizione;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di congelazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali) C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento in questione non comporti la presenza di sorgente sonore significative ai fini dell'impatto da rumore, è ritenuta sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, nella maniera indicata dall'Amministrazione comunale.

La "Documentazione di Impatto Acustico" deve contenere una relazione tecnica ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica:

1. la descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da adeguata cartografia come sarà successivamente illustrato;
3. descrizione delle sorgenti di rumore, in particolare:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare, le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia attraverso planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;

Norme Tecniche di Attuazione

- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se si tratta di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, indicare la durata totale e quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o disturbo;
- 4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- 5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- 7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I;
- 8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore

Norme Tecniche di Attuazione

dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

L'Amministrazione comunale prenderà necessari provvedimenti qualora, in seguito a verifica, i limiti fissati dalla zonizzazione acustica dell'area interessata e delle zone confinanti risultino non rispettati.

Art. 8 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (Va.P.CA.)

La “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”, redatta ai sensi del DGR 673/2004 è un documento da allegare obbligatoriamente alle aree interessate alla realizzazione di:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extra urbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

Tale documentazione deve comprendere:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

Norme Tecniche di Attuazione

2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi DPCM 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la Valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una micro suddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al disotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;

Norme Tecniche di Attuazione

- verifica, mediante modelli revisionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Norme Tecniche di Attuazione

La “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” deve essere presentata dal richiedente anche per il riuso di edifici già esistenti, per i quali venga presentata domanda di cambiamento di destinazione d’uso per usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo.

La “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” deve essere presentata nel caso in cui ci sia un cambiamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche senza una trasformazione edilizia, che comporti una situazione peggiorativa dal punto di vista delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente.

L’assenza della sopraccitata documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 447 del 1995, tutta la documentazione acustica contenuta nelle presenti norme e finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme stesse, deve essere elaborata da tecnici competenti in acustica ambientale.

Art. 9 Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici

Ai fini del rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare i requisiti riportati nel suddetto decreto.

Ai fini dell’applicazione dello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella tabella A.

Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili.
Categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili.
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella A-Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5/12/97)

Norme Tecniche di Attuazione

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 3 – DPCM 5/12/97).

Categorie di cui alla Tab.A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{A_{smax}}$	$L_{A_{eq}}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Tabella B- requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

I progetti delle costruzioni di cui alla tabella A, devono essere corredati da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale in cui siano descritti i materiali e le loro caratteristiche, le modalità costruttive ed i calcoli per il rispetto dei requisiti di cui alla tabella B. Tale conformità andrà certificata a carico del proponente mediante rilievi strumentali al fine del rilascio del certificato di abitabilità.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO

Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 10 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

Tutti i Piani per provvedimenti riguardanti il traffico sono soggetti a Valutazione di Impatto Acustico, in particolare:

- le previsioni del Piano generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi “straordinari” sulla disciplina del traffico.

Anche gli interventi atti alla riorganizzazione dei mezzi pubblici sono sottoposti alla Valutazione di Impatto Acustico, in particolare il trasporto pubblico urbano, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Art. 11 Documentazione da allegare

Per la sopraindicata valutazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Rilevazioni (effettuate con misure fonometriche) dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo intervento. Devono essere descritte e localizzate le principali sorgenti di rumore e il relativo contributo alla rumorosità ambientale in relazione a periodi di riferimento.
- Una valutazione di compatibilità acustica dell'intervento con i livelli di rumore esistenti. Devono essere indicati i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili, tali valori andranno confrontati con i limiti di zona.
- Proposte e descrizione di tutti gli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica, riportanti anche

Norme Tecniche di Attuazione

l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, infine descrizione di interventi sui requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5/12/97.

Si fa presente che la documentazione deve alla fine fornire in maniera chiara ed inequivocabile gli elementi necessari per avere una previsione degli effetti acustici che si verificheranno in seguito all'intervento. Quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo e di inquinamento acustico dell'intervento, tanto più la documentazione dovrà essere dettagliata e approfondita.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**Art. 12 Prescrizioni e sanzioni**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori prescritti nelle presenti norme tecniche, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 a Euro 5165,00 in analogia a quanto riportato all'art. 10, comma 2 della Legge n.447 del 1995.

Nel caso in cui non vengano presentate la "Documentazione di Impatto Acustico", la "Valutazione Previsionale del Clima Acustico " e la "Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici" ciascuna nei rispettivi casi indicati dalle presenti norme tecniche, il Sindaco richiede tale documentazione mediante ordinanza. Il mancato rispetto dei modi e tempi riportati nell'ordinanza, causerà la sospensione immediata della procedura di autorizzazione e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 258,00 a euro 10329,00 sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 3 della Legge n. 447 del 1995.

CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**Art. 13 Modalità di aggiornamento e/o modifica**

L'aggiornamento ed eventuali modifiche della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:

- all'atto di adozioni di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali;
- all'atto di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;
- all'atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave o aree militari;
- all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell'ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di Arpa e Ausl .

CAPO VI – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**Art. 14 Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge regionale 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dB(A)), in cui risulta dal monitoraggio un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Art. 15 Piano di Risanamento Acustico – Formazione e contenuti

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/2000.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (art.7 legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 16 Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

Il Piano di Risanamento Comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti.

I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

Il Piano di Risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPA-AUSL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.

Art. 17 Piano di Risanamento Acustico per le imprese

Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, le imprese devono verificare la rispondenza delle proprie sorgenti di rumore ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dovranno predisporre e fornire al Comune, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. Su richiesta dell'impresa in casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento, il sindaco può prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, ma non ancora in linea con i valori fissati dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.